

## **Approfondimento relativo alla scuola ai tempi del Covid e principali novità in tema di inclusione e nuovo PEI.**

La crisi pandemica mondiale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, ha fatto affiorare innumerevoli problematiche in tutti i settori, pubblici, privati, nella vita quotidiana, lavorativa e scolastica per ognuno di noi.

Le problematiche, come sempre, per le persone con disabilità, in questo periodo si sono acuite all'ennesima potenza e tra le tante, il tema dell'inclusione scolastica rapportato alla didattica a distanza, è stata una di queste.

Il diritto all'inclusione scolastica oltre che in tutta la normativa (quale, ad esempio, la **Nota ministeriale prot.n. 662 del 12 Marzo 2021**, che prevede, nelle zone rosse, che gli alunni con disabilità possano seguire la didattica in presenza “*in situazione di effettiva inclusione*”, cioè con un gruppo di compagni della propria classe che lo desiderino) è stato chiaramente e ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale.

Un dato che è emerso, chiaro nell'immediatezza, è stata l'assoluta impraticabilità della Dad per gli alunni con disabilità, soprattutto intellettiva-relazionale.

Fin da subito il MIUR ha fissato un principio cardine e cioè che venisse garantita la didattica in presenza in situazione di effettiva e reale inclusione alla presenza di alcuni dei compagni di classe.

Detto principio è stato fissato del **D.L. 22/20** convertito con modificazioni nella **L. n. 41 del 6 giugno 2020** e poi reiterato nei successivi DPCM, Note Ministeriali e così fino all'ultimo **Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021**, seguito dalla **Nota Ministeriale prot. n. 662/21**.

Detta nota ribadisce il principio presente nei vari DPCM ( da ultimo quello del 2 marzo 2021) ribadendo ancora una volta che *“laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma **al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.**”*

Orbene, tracciato il solco, durante questa pandemia, dati alla mano, gli alunni con disabilità intellettive o con autismo (che rappresentano circa l'80% di tutti gli alunni con disabilità) non hanno neanche, oltre alla didattica in presenza, potuto fruire della didattica a distanza, come è stato accertato da numerose ricerche e dimostrato da testimonianze di famiglie e di docenti.

Già con la L. n. 41/2020 sopra citata e poi con l'**Ordinanza n. 134 del 9 Ottobre 2020**, era stata previsto il diritto di tali alunni all'istruzione domiciliare, malgrado ancora mancasse l'emanazione del regolamento previsto **dall'art 16 del d.lgs. n. 66/17**; ma l'istruzione domiciliare non garantisce il diritto all'inclusione scolastica, ma solo il diritto allo studio individuale.

La **sentenza della Corte costituzionale n. 226/2001** stabilisce che per gli alunni con disabilità, a differenza di tutti gli altri alunni, l'unico modo di esercitare il proprio diritto allo studio è l'inclusione scolastica, cioè la didattica in presenza “in situazione di effettiva

inclusione” con un gruppetto di compagni (come stabilito dalla Nota Ministeriale prot. 662/2021).

Pertanto per tali alunni, la didattica in presenza in situazione di “effettiva e reale inclusione” è l’unico modo di esercitare il proprio diritto allo studio.

Come tale non può impunemente essere disatteso non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dei compagni che vogliono realizzare l’effettiva inclusione scolastica.

Occorre far presente che l’autonomia scolastica, affermata anche nella nostra Costituzione, è un’autonomia amministrativa e quindi non può assolutamente disattendere quanto scritto nelle Note ministeriali che sono espressione e chiarimento di un principio sancito in una Legge (n° 41/20) ed in tutti i DPCM.

Pertanto nessun Dirigente, non solo scolastico ma anche di Ufficio Scolastico Regionale, potrebbe avvalersi dell’autonomia scolastica per negare il diritto dell’alunno con disabilità alla frequenza in presenza “in situazione di reale inclusione”, cioè insieme ad alcuni compagni di classe.

Il testo della Nota ministeriale anche su questo punto è inequivocabile: *“le stesse istituzioni scolastiche **non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti** in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, valuteranno di **coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe** – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito”.*

Quanto sopra affermato è parimenti valido anche per le scuole dell’infanzia nonché per le scuole paritarie.

Alcune scuole dell’infanzia sostengono che la Nota non si applicherebbe ad esse, poiché tali scuole non sono scuole dell’obbligo e quindi non ammettono in presenza non solo i compagni, ma neppure gli stessi alunni con disabilità per la cui “effettiva inclusione” è stata volutamente emanata dal Ministero la Nota.

Al contrario occorre far presente a tali Dirigenti che per gli alunni con disabilità la frequenza delle scuole dell’infanzia non è una semplice “possibilità”, come avviene per tutti gli alunni non essendo scuola dell’obbligo, ma in forza dell’art. 12 commi 1 e 2 della l. n° 104/92, è un vero e proprio “diritto soggettivo” costituzionalmente garantito.

Stessa situazione per le scuole paritarie: infatti esse, siano esse comunali o private, fanno parte del sistema pubblico di istruzione in forza della **L. n° 62/2000** e quindi ad esse si applicano tutti i diritti, ma anche tutti gli obblighi delle scuole statali.

Ma per fugare ogni dubbio tra i destinatari della Nota sono scritti esplicitamente al secondo posto i “*coordinatori didattici* (cioè i Dirigenti Scolastici delle scuole paritarie – n.d.r.) *delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione*”.

E’ chiaro quindi che la didattica deve essere garantita in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, oltre alla presenza reale degli alunni con disabilità certificata o con BES e quella del gruppetto di compagni, anche la presenza reale dei docenti curricolari e per il sostegno, nonché degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione ed dei collaboratori scolastici necessari sia per l’assistenza igienica degli alunni che ne abbiano bisogno, ma anche per la indispensabile sanificazione e vigilanza dei locali.

Ove questa decisione fosse rimessa alla decisione discrezionale degli organi individuali o collegiali della scuola o dell’amministrazione scolastica, sarebbe non una degradazione legittima di tale diritto al rango di

mero interesse legittimo, ma una vera violazione di tale diritto, censurabile in sede di Tribunale Amministrativo Regionale ed, in caso di resistenza da parte dell'Avvocatura, da far divenire oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, sollevando la questione incidentale durante il giudizio avanti al TAR.

In pandemia, i doveri di solidarietà sociale come i diritti costituzionalmente tutelati non vengono meno; per i collaboratori scolastici permane inoltre l'obbligo di recarsi nelle scuole per provvedere alla loro perenne sanificazione.

Per gli alunni con disabilità permane il diritto all'inclusione scolastica in presenza, ovviamente tranne i casi di loro contagio o quarantena e comunque con l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e sicurezza, che debbono pure essere adottate dai docenti che pur essi sono tenuti a recarsi a scuola per effettuare le lezioni in presenza a loro col loro gruppetto di compagni e contemporaneamente a distanza al resto dei compagni rimasti a casa.

Esaminiamo, dunque, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità Pervengono all'attenzione dell'Amministrazione diversi quesiti rispetto alla declinazione dell'attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette "zone rosse", secondo quanto previsto nell' articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...]". Sentito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si rappresenta quanto segue. Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico Ufficio IV Il Dirigente dell'Ufficio IV: Dott. Clelia Caiazza Tel. 06 5849.3603 - Fax. 06 5849.3566 clelia.caiazza1@istruzione.it Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma Tel. 06.5849.3603 - E-mail: dgsip.ufficio4@istruzione.it La norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell'effettiva inclusione scolastica. In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un'attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi. Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe - secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola. Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all'interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell'autonomia scolastica costituzionalmente garantito.

Il Ministero dell'Istruzione chiarisce che gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno andare a scuola, in presenza ma non saranno soli: con loro anche un gruppo di compagni di classe.

*“Al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”.*

*“I bambini disabili non solo potranno continuare ad andare a scuola e a vivere la didattica in presenza, ma potranno farlo insieme ad alcuni compagni di classe. L’ipotesi infatti di vedere alunni disabili, e con bisogni educativi speciali, da soli in presenza con il resto della classe a distanza su uno schermo non solo non è minimamente accostabile all’idea che abbiamo di inclusione, ma soprattutto non piace né alle famiglie né alle tante associazioni di categoria”.*

Lo ha detto il sottosegretario **Rossano Sasso**, con delega alla disabilità.

*“Nel pieno rispetto delle esigenze epidemiologiche, mi sono battuto insieme al Ministro Bianchi per cercare di garantire sia il diritto allo studio dei nostri studenti più bisognosi, molto difficile per loro da concretizzare con la didattica a distanza, sia una effettiva inclusione.”*, prosegue Sasso.

*“Lasciamo la possibilità ai dirigenti scolastici, nel rispetto dell’autonomia, di organizzare piccoli gruppi di alunni in presenza, che non prevedano però selezioni e discriminazioni in base al tipo di lavoro svolto dai genitori. Una turnazione, organizzata nei tempi e nei modi, che i dirigenti scolastici intenderanno attuare appare la soluzione più semplice. Una battaglia della Lega, un gesto di civiltà e rispetto, che non incide sulle condizioni epidemiologiche, ma che restituisce un minimo di serenità e fiducia ad alunni e famiglie”,* ha concluso il sottosegretario.

L’ultimo Dpcm, infatti, pur prevedendo l’indicazione che gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potessero frequentare in presenza, non contemplava la possibilità per le scuole di poter prevedere gruppi di alunni della stessa classe dell’alunno con disabilità o Bes per realizzare veramente l’inclusione scolastica. Con la nota ministeriale del 12 marzo si evidenzia tale possibilità.

### **Le principali novità in tema di scuola e disabilità per l’AS 2021/22:**

nuovo PEI, formazione obbligatoria, assunzioni in arrivo, seppur ancora tanti i docenti precari e non specializzati nel sostegno.

Il nuovo anno scolastico sta ormai per iniziare in tutta Italia e le scuole sono alle prese con numerosissimi impegni finalizzati ad **assicurare l’avvio delle lezioni in presenza** in condizioni di sicurezza. Contestualmente gli uffici scolastici stanno ultimando i **lavori per l’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche**, mentre i docenti, oltre agli adempimenti burocratici di inizio anno, sono impegnati con la pianificazione e progettazione delle diverse attività didattiche di inizio anno.

Tra queste ultime, e, più in generale nella predisposizione della programmazione educativa e didattica, un ruolo di grande rilievo assume la **progettazione**

**dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità** e, più in generale, per gli alunni con **bisogni educativi speciali**.

Ricordiamo quindi in sintesi le novità più rilevanti relative all'inclusione scolastica derivanti dalle più recenti norme di riferimento.

**PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – Con il DM n. 182/20** e con le relative Linee Guida è stato introdotto nella scuola italiana un **nuovo modello nazionale di PEI** (**piano educativo individualizzato**) insieme alle nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno. **Esso si basa sull'ICF**, e dovrà essere adottato a partire da questo anno scolastico, anche se già dall'anno scolastico 2020/2021 le scuole hanno provveduto alla redazione di un nuovo PEI provvisorio per gli alunni con disabilità certificata neo iscritti o con nuova certificazione. Il modello del PEI sarà **unico su tutto il territorio nazionale** e vi sarà uno specifico modello per ogni ordine di scuola. La verifica finale del PEI, approvata dal GLO (**Gruppo di Lavoro Operativo**), dovrà essere acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale (entro il 30 di giugno) e formulare la richiesta complessiva di assistenti all'Ente Territoriale di riferimento. Ricordiamo che l'approvazione del PEI è prevista **entro il 31 ottobre**. L'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità sarà decisa attraverso il "debito di funzionamento", rilevato a fine anno per individuare il numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Esaminiamo, nel dettaglio, le caratteristiche del nuovo PEI.

Il **Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020** prevede l'adozione del **modello nazionale di piano educativo individualizzato** e delle correlate **linee guida**, nonché modalità di **assegnazione delle misure di sostegno** agli alunni con disabilità. Ne esaminiamo gli aspetti fondamentali.

#### **ART. 1. Co 3 – ALCUNE DEFINIZIONI**

- **alunni con disabilità**: le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado **certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)**;
- **GLO**: il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017;
- **GLI**: il Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 8 del DLgs 66/2017;
- **UMV**: Unità multidisciplinare di valutazione.

#### **ART. 2 – IL PEI**

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO, tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, **secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS**. E' uno strumento di progettazione educativa e didattica.

#### **ART. 3 – IL GLO**

- Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato;
- partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la

responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare;

- si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI;
- il Dirigente scolastico **può autorizzare, ove richiesto**, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. **La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale;**
- possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base;
- il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO; **ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.**

#### **ART. 4 – FUNZIONAMENTO DEL GLO**

- Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
- il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il
- raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
- il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
- il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo;
- il GLO è **validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;**
- **le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione;**
- le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona;
- **i membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.**

#### **ART. 5 – RACCORDO TRA PEI E PROFILO DI FUNZIONAMENTO**

- il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici;
- **qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.**

## **ART. 6 – RACCORDO TRA PEI E PROGETTO INDIVIDUALE**

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

## **ART. 7 – QUADRO INFORMATIVO**

Il modello di PEI prevede un "Quadro informativo" **redatto a cura dei genitori** o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

## **ART. 8 – OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull'alunno. L'osservazione e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

- relazione, interazione e socializzazione;
- comunicazione e linguaggio;
- autonomia e orientamento;
- cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

**Per ciascuna delle dimensioni occorre individuare obiettivi ed esiti attesi, nonché interventi didattici e metodologici, articolati in attività, strategie e strumenti.**

## **ART. 9 – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO**

A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di **corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica** per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità.

## **ART. 10 – CURRICOLO DELL'ALUNNO**

La progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati.

Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:

- se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual

caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;

- se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
- **se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.**

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se si tratta di percorso ordinario, personalizzato (con prove equipollenti) o differenziato.

Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

**La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria.**

#### **ART. 11 – COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO**

Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato uno spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l'indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.

#### **ART. 12 – DIRITTO ALLO STUDIO E FREQUENZA**

Nel PEI sono indicati gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). Sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell'udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

#### **ART. 13 – PROGETTO DI INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE**

Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze dell'alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base.

#### **ART. 14 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI.



### **ART. 15 – VERIFICA FINALE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti. Contestualmente si procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo. **Il GLO propone il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta.** Il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno con disabilità da e verso la scuola.

### **ART. 16 – PEI PROVVISORIO PER L'ANNO SUCCESSIVO**

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO: rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

Il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo.

### **ART. 17 – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE**

In caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa.

### **ART. 18 – MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DEL SOSTEGNO**

Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo **“debito di funzionamento”**. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	-------	---------	---------------

Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica. La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:

- formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
- formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti.

#### **ART.19 – MODELLI DI PEI**

I modelli di PEI sono resi disponibili in **versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.**

#### **ART. 20 – LINEE GUIDA**

È adottato il documento recante Linee Guida concernenti la definizione delle modalità da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

#### **ART. 21 – NORME TRANSITORIE**

Al termine dell'anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. **I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale.** Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.

**FORMAZIONE** – La Legge di Bilancio 2021 ha previsto 10 milioni di euro da destinare alla formazione sull'inclusione destinata **per i docenti senza titolo di specializzazione impegnati nelle classi frequentate da alunni con disabilità.** La determinazione delle unità formative obbligatorie è fissata a un numero di 25 ore di impegno, di cui 17 in presenza e/o a distanza e 8 di approfondimenti (sperimentazione e ricerca-azione, lavoro in rete, rendicontazione ecc.) da effettuare **senza esonero dal servizio.** Le risorse saranno assegnate alle scuole polo per la formazione.

**RECLUTAMENTO** – Oltre alle immissioni in ruolo sul sostegno già previste, con un emendamento all'art. 59 del DL "Sostegni bis" è stata prevista l'assunzione di altri 11mila docenti.

**VI CICLO SPECIALIZZAZIONE** – Il Dm n. 755/21 ha autorizzato l'avvio del VI ciclo del TFA Sostegno, con **22 mila posti a disposizione**, anche se con la partecipazione dei candidati idonei degli anni precedenti, il numero potrà arrivare a circa 35 mila.

**PRECARIATO** – In base a stime sindacali ad inizio anno **avremo bisogno di 90mila docenti di sostegno, oltre a quelli stabilizzati, ma ci saranno solo 50 mila insegnanti specializzati**, quindi ancora quasi la metà dei docenti che saranno assunti a tempo determinato su posto di sostegno sarà privo del titolo di specializzazione. Nemmeno il VI ciclo di specializzazione, quindi, riuscirà a superare la carenza decennale di docenti specializzati ed i docenti precari continueranno ad essere tanti, troppi.

**CONCORSO** – L’art. 59, co 9-bis, del DL 73/21 prevede un concorso straordinario che sarà bandito entro il 31 dicembre, riservato ai docenti che abbiano svolto tre annualità di servizio negli ultimi cinque anni, di cui almeno una prestata nella classe di concorso per cui si partecipa. I candidati vincitori parteciperanno ad un percorso di formazione con prova conclusiva. In caso di esito positivo saranno assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.

E’ stata calendarizzata per settembre la discussione sulla proposta di legge n. C2887-2021 per l’internalizzazione di questa figura scolastica a supporto degli alunni con disabilità

Prende concreta possibilità di giungere a una legge la proposta di **internalizzare** nell’organico del **MIUR** (ovvero assumere direttamente da parte del Ministero dell’Istruzione) gli **assistenti all’autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità**.

A comunicarlo è la **FIRST - Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con disabilità**, che **da tempo si batte per questo risultato**.

#### **AVVIO DELL'ITER PARLAMENTARE**

La Federazione ha fatto sapere che **a breve inizierà l’iter parlamentare** alla Commissione lavoro della Camera dei Deputati, congiunto con la Commissione Istruzione, **della proposta di legge n. C.2887** - prima firmataria On. Bucalo: è stata infatti calendarizzata per il prossimo **settembre** la discussione.

Secondo la FIRST, qualora approvata, *la legge assumerebbe una portata storica nel processo effettivo di inclusione per gli alunni che vivono una condizione di disabilità che necessitano dell’apporto imprescindibile delle citate figure professionali.*

#### **CHI SONO GLI ASSISTENTI AD AUTONOMIA E COMUNICAZIONE**

Gli assistenti alla autonomia e comunicazione, lo ricordiamo, sono figure professionali (previste dall’articolo 13 della **Legge 104**) che affiancano l’insegnante di sostegno, a supporto degli studenti con disabilità: si tratta di operatori socio educativi che supportano lo studente con disabilità sensoriale, psicofisica e con autismo, quando necessario. Il processo di inclusione scolastica, quindi, passa anche per queste fondamentali professionalità.

#### **LA SITUAZIONE ATTUALE E LA PDL**

Tale legge è così attesa perché comporterebbe finalmente la normazione di questa importante figura. Attualmente, infatti, gli **assistenti all’autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità** pagano la mancanza di una definizione univoca per quanto riguarda ruoli, funzioni, percorsi formativi e trattamenti economici. La proposta di legge punta quindi a stabilizzarli, facendoli assumere dal MIUR, così da ottenere non solo una maggiore stabilità economica per gli interessati, ma anche più efficienza nel fornire fin dal primo giorno di scuola questa figura agli studenti con disabilità che ne abbiano bisogno.

La FIRST, dal canto suo, auspica che tutti i gruppi parlamentari sostengano trasversalmente l’approvazione della citata proposta di legge, *perché vi è in gioco la condizione di vita e di inclusione effettiva di migliaia di alunni, delle famiglie e di riflesso di circa sessantamila assistenti specializzati.*

Infine, un breve cenno al Piano scuola 2021-22, diffuso con D.M. n. 257 del 6/8/2021

Il **Piano Scuola 2021-22** diffuso con D.M. n° 257 del 6/8/2021 prevede la **didattica in presenza** elencando le diverse **azioni concrete da realizzare nelle scuole** in forza dell'autonomia scolastica e aggiornando le norme previste per lo scorso anno.

Ad esempio nelle zone bianche **potranno essere riprese le visite didattiche e di istruzione** nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e sicurezza.

Spicca il paragrafo a pag. 13 concernente **“Disabilità e inclusione scolastica”** che si riporta integralmente:

*“Costituisce **priorità irrinunciabile assicurare**, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, **la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali**, in particolare di **quelli con disabilità**, nella **vera e partecipata dimensione inclusiva**. Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.*

**Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.** Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, **potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi...**”.

Confermata pure – art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – l'attenzione alle “necessità degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della **didattica a distanza**”.

Resta inoltre sempre possibile per gli **alunni fragili** (definiti dall'art. 2 dell'O.M. n° 134/20), la possibilità di usufruire dell'**istruzione domiciliare**:

*“Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di **concordare con la famiglia le modalità** di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle **indicazioni impartite dal medico curante** sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.”*

## **Osservazioni**

Importante evidenziare come venga ribadita la **“priorità irrinunciabile alla presenza quotidiana a scuola”** degli alunni con disabilità, sottolineando anche **“nella vera e partecipata dimensione inclusiva”** che comporta quindi la presenza dei compagni.

Si auspica che, sulla base dell'esperienza dei due anni passati, sia prevista anche un'**assistenza domiciliare** per mezzo degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità che per motivi di salute debbono svolgere la **didattica a distanza**.

Questo per non gravare sui familiari che non potrebbero ad esempio lavorare per poter seguire i figli in questo tipo di attività da casa.

## **2. PROTOCOLLO D'INTESA CON OO.SS.**

Nell'ambito della normativa generale emergenziale, ivi compresa quella sulla **vaccinazione obbligatoria del personale scolastico** prevista dall'art. 1 comma 6 del **D.L. n° 111/21**, tra le numerose prescrizioni condivise nell'**Protocollo d'intesa con le OO.SS.** del 14/8/2021, si segnalano le seguenti:

- **Tavolo ministeriale nazionale e tavoli regionali** con la partecipazione anche dei sindacati;
- sostenere la **campagna vaccinale degli studenti** a partire dai 12 anni;
- nomina di un **referente COVID per istituto** scolastico;
- possibilità di effettuare **tamponi al personale scolastico**;
- **fornitura di mascherine** monouso (anche trasparenti per gli alunni con disabilità) **e di gel disinfettante**;
- corsia preferenziale per la **vaccinazione del personale scolastico**;
- individuazione di un **medico competente in ogni scuola** per la sorveglianza sanitaria;
- prescrizione di **un metro di distanza** tra gli alunni e di due metri tra cattedra e banchi;
- continua **aerazione dei locali** scolastici;
- **supporto psicologico e pedagogico-educativo** per docenti e studenti;
- gestione di **persone sintomatiche** all'interno della scuola;
- possibilità di istituire in ogni scuola una **commissione di monitoraggio** sull'applicazione delle misure previste dall'**Intesa**.

### Osservazioni

Alla data odierna resta ancora da chiarire l'**eventuale obbligo vaccinale per il personale non scolastico, ma operante nelle scuole** come: gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità ed il personale addetto alle mense scolastiche.

### 3. RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE

Il **D.I. Istruzione e Salute n° 265 del 16/8/2021** definisce la **ripartizione tra le istituzioni scolastiche** statali dei 350 milioni di Euro stanziati dall'art. 58, comma 4, del **D.L. n° 73/21** (c.d. "Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (commentato nella scheda n° **669. Il Decreto Sostegni Bis e le stabilizzazioni dei docenti di sostegno: quali conseguenze? (DL 73/21 e L. 106/21)**), destinate all'**acquisto di beni e servizi** con l'obiettivo di **contenere il rischio epidemiologico** in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

I criteri di suddivisione dei fondi tra le scuole sono previsti dall'art.1, comma 1 del **D.M. n° 834/15**:

- *"tipologia dell'istituzione scolastica,*
- *della consistenza numerica degli alunni,*
- *del numero degli alunni diversamente abili (rectio con disabilità – N.d.R.),*
- *del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale,*
- *dal numero delle classi terminali".*

Il D.I. prevede esplicitamente che **parte di questi fondi** debbono essere utilizzati per **garantire tamponi gratuiti al personale scolastico fragile** che non può essere vaccinato per motivi di salute certificati ([circolare Min. Salute prot. n° 35309/21](#)).

### **Osservazioni**

E' da tener presente comunque che, vista la volontà di taluni docenti di non vaccinarsi ma anche di non perdere lo stipendio (come previsto dal già citato [D.L. n° 111/21](#)), bisognerà provvedere ad erogare fondi per la nomina di supplenti per tutti i casi di aspettativa preannunciati dai docenti no-vax.